

circostanze, anche questa, di fare un'eccezione al diritto comune e di intaccare così le basi fondamentali del Codice civile, che solo da poco tempo è in vigore.

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha facoltà di parlare.

BORTOLUCCI. (*Membro della Commissione*) Risponderò brevemente all'onorevole Minervini a nome della Commissione.

Il suo emendamento aggiuntivo non si può accettare, ed io spero che l'onorevole Minervini vorrà persuadersi dietro le brevi considerazioni che io sono per esporre.

La Commissione quando propose in sussidio il privilegio sul fondo coltivato a tabacco, fu preoccupata innanzi tutto della necessità di assicurare il meglio che si poteva l'interesse delle finanze nell'atto stesso che si voleva colla libertà della coltivazione favorire la Sicilia e l'industria agricola in quell'importante isola. Alla Commissione non mancò il pensiero di ricorrere alle cauzioni; ma lo abbandonò riflettendo che il coltivatore del tabacco, non essendo ordinariamente il proprietario del fondo, ma un semplice colono od industriale, potevasi trovare in tale imbarazzo nel procurarsi i mezzi per far fronte alla cauzione, da subire sacrifici enormi e da essere esposto a condizioni onerosissime da parte dei prestatori di danaro. La Commissione si fece questa domanda: se cioè era conforme alla migliore e più libera coltivazione e produzione del tabacco il sistema delle cauzioni, e confortata anche dalle informazioni attinte sul luogo quando fu a Palermo non esitò a rispondere per la negativa. Vede dunque l'onorevole Minervini che il suo emendamento viene precisamente contro quei motivi che mossero la Commissione a respingere il sistema che egli vorrebbe fosse adottato dalla Camera.

La Commissione andò quindi all'altro sistema del privilegio non solo sul prodotto, ma sul terreno tanto più che ne trovava riscontro nella legge comune, laddove parla del privilegio dello Stato pei tributi tanto diretti quanto indiretti. È inutile fermarsi a discutere se pel privilegio sul fondo convenga attenersi alla prima parte dell'articolo 1962 del Codice civile o alla seconda. Trattasi d'imposta speciale, specialissima, rispondente ad un favore che si accorda alla proprietà nella Sicilia per ragioni che è ozioso di qui ripetere. Trattasi, volere o non volere, di un'imposta sul prodotto del suolo. Lo Stato che accorda il beneficio ha quindi il diritto di premunire il meglio che può il suo interesse. Il proprietario non può lamentarsene, perchè ha il mezzo di cautelarsi egli pure contro il coltivatore; e non hanno ragione di querelarsene neppure i creditori, i quali sono fin d'ora diffidati delle conseguenze a cui la legge li espone.

Osserverò infine che il metodo delle cauzioni non può essere accettato anche per un altro motivo, ed è che darebbe luogo a non pochi imbarazzi per le fi-

nanze, sia nello indagarne la idoneità, sia nel farne la realizzazione; imbarazzi che non verrebbero meno totalmente anche quando si ammettesse la cauzione in cartelle di consolidato.

Per tutto ciò spero che l'onorevole Minervini vorrà ritirare il suo emendamento; e, qualora egli insistesse nel medesimo, io prego la Camera, a nome della Commissione, di respingerlo.

MINERVINI. Domando la parola per un chiarimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha facoltà di parlare.

SINEO. Mi corre dovere di ricordare alla Camera che il nostro Codice civile ha soltanto due anni di vita, e sorte dal diuturno lavoro degli uomini i più eminenti della scienza legale in Italia. Le altre nazioni ci hanno dato tutte l'esempio del rispetto che si deve avere ad un Codice civile. In Francia non so se il Corpo legislativo abbia mai ammessa una modificazione al Codice civile, che è colà in vigore da poco meno di sessanta anni. Se qualche modificazione si rende necessaria nel nostro giovane Codice, debbe essere il frutto di meditazioni che ci assicurino contro errori deplorabili.

Ora, a proposito di una legge di finanza, si propone d'introdurre cosa affatto nuova nel Codice civile, cosa che contrasta coi principii consacrati nel medesimo, soprattutto col principio della pubblicità dei vincoli reali, dei vincoli ipotecari, con quel principio di perfetta pubblicità che onora gli autori del Codice civile italiano.

Non bastano più le iscrizioni dei creditori ipotecari per garantirli; a loro insaputa, un anno dopo che essi hanno prese le loro iscrizioni, acquistate le loro ipoteche, quando essi riposano tranquilli sotto l'egida del Codice civile, ecco che s'intraprende la coltivazione del tabacco che annulla il diritto del creditore.

Pare a me che, prima di adottare una così grave modificazione alla legislazione ipotecaria, la Camera ci debba pensar sopra molto seriamente.

Avvi qualche cosa di simile nell'alinea dell'articolo 1962 del Codice civile.

È privilegio pei crediti dello Stato, pei diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sugli immobili che ne faranno l'oggetto.

Ma, in primo luogo, questi crediti dipendono dal fatto del proprietario. Non può esservi diritto di registro se il proprietario non ha fatto qualche atto che vincoli la sua proprietà; non è il fatto di un terzo che può far nascere un diritto di registro a carico della proprietà, ed una conseguente diminuzione dei diritti dei creditori ipotecari.

In secondo luogo, anche quando si tratta di diritti dovuti pel fatto del proprietario, il Codice civile contiene un savio temperamento: Gli autori del Codice civile hanno soggiunto, dopo la disposizione che ho poc'anzi rammentata:

« Tal privilegio non può pregiudicare i diritti reali di ogni genere acquistati sui fondi dei terzi prima del